

Proponente:
Proposta: 2025/228
del 17/03/2025



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 39

del 18/03/2025

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

Dirigente: RINALDI dott. Nando

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONVENZIONE EX 30 DLGS 165/2001 E 23-BIS, COMMA 7 DEL DLGS. 165/2001 E SS-MM-II, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UN/UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA A FAVORE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO EMILIO LEPIDO- SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "DANTE ALIGHIERI" PER LE FINALITA' DI CUI ALL' ART. 3, L. 11 GENNAIO 1996, N. 23 .

IL DIRETTORE

Premesso che:

- l'art. 112 del D. Lgs. 267/00 prevede che: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."
- nello specifico il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto, così come previsto all'art. 114 comma 2 del medesimo Decreto, di provvedere alla gestione dei Servizi per la prima infanzia avvalendosi di proprio organismo strumentale dotato di autonomia gestionale approvando all'uopo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998, la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e relativo regolamento;
- in data 12/12/2024 con deliberazione n° 265 veniva approvato il rinnovo del contratto di servizio fra Comune di Reggio Emilia e Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia dal 01/01/2025 al 31.12.2029;
- Il D. Lgs. 267/00 art. 114 comma 3 individua quali organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. 21 del 19/12/2024 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 ed il Bilancio pluriennale 2025-2027 nonché i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale ID n° 15 del 21/01/2025 con immediata eseguibilità sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 ed il Bilancio pluriennale 2025-2027 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ed i relativi allegati;
- il collegio dei Revisori ha espresso parere positivo sul bilancio preventivo 2025-2027 con Verbale n. 12 del 23/12/2024.

Visto il provvedimento adottato in data 13/05/2020, in atti al PG 2020/0083765, con il quale il Sindaco, richiamata anche la delibera della G.C. n. 194 del 29/11/2019 "Indirizzi per la revisione organizzativa dell'Ente, modifiche al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e avvio delle procedure selettive per la stipula di contratti a tempo determinato di qualifica dirigenziale", ha attribuito ai sensi dell'art.50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art.13, sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, l'incarico di Direttore dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia al Dottor Nando Rinaldi a partire dal 18 maggio 2020.

Visto il successivo provvedimento di proroga fino alla scadenza del mandato del Sindaco, in atti al P.G. 2023/126621 del 11/05/2023 e l'attribuzione temporanea e transitoria di incarichi dirigenziali in atti al PG/2024/0171204 del 21/06/2024 con decorrenza 21/06/2024 fino al 18/10/2024 e successiva proroga del contratto al 31/01/2025, in atti al PG/2024/0258789 del 17/10/2024.

Visto il Provvedimento del Sindaco al P.G. 2025/27622 che attribuisce l'ulteriore incarico dirigenziale al Dott. Nando Rinaldi che prevede la responsabilità di direzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia a far data dal 01/02/2025.

Premesso inoltre che:

- l'art. 30 comma 2 sexies del DLGS 165/2001 dispone che: " Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto
- l'art. 23-bis, comma 7 del DLgs. 165/2001 e ss-mm-ii, in base al quale le amministrazioni possono disporre per singoli progetti di interesse specifico delle stesse l'assegnazione temporanea di personale;
- La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 413) che " A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato."
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009 ha disciplinato il riordino della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, indicando che per ogni bambino la scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza, della cittadinanza.
- L'art. 3, L. 11 gennaio 1996, n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica" dispone:
- "1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
- a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

Letto:

- la determinazione dirigenziale DI_2024_229 avente ad oggetto: "*AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I. DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DANTE ALIGHIERI VIA G. PUCCINI, 4 a REGGIO NELL'EMILIA (RE) RIPRISTINO STRUTTURALE DI SOLAIO IN LATERO-CEMENTO CON RIPARAZIONE DI DANNI (1° SOLAIO)*"
- in particolare la parte in cui viene: "evidenziato la necessità di procedere alla progettazione ed esecuzione di un intervento di consolidamento per entrambi i solai in corrispondenza dei servizi igienici del piano seminterrato (solaio soprastante la mensa scolastica) e piano rialzato (solaio soprastante la scuola dell'infanzia" [che] "i lavori riguardano in parte una porzione di edificio di competenza del Comune di Reggio Emilia e in parte una porzione di competenza dell'Istituzione nidi e scuole dell'infanzia;" [e che] "a seguito di accordi fra dirigenti si è ritenuto opportuno ricorrere ad un unico affidamento per la fase di progettazione e due affidamenti distinti per lavori e direzione operativa;"
- che i lavori stessi sono stati disposti in via di urgenza per il distacco improvviso di parti di solaio come si legge in atti;
- la scuola ospita 66 bambini e bambine suddivisi in tre Sezioni.

Considerato che:

- l'art. 34 della Costituzione italiana sancisce il diritto allo studio dalla scuola dell'infanzia fino alla cosiddetta scuola dell'obbligo. È allo Stato che spetta costituire un sistema scolastico che consenta a tutti i cittadini di beneficiare di questo diritto, e che è compito degli Enti Locali agire in funzione sussidiaria, cooperando con le istituzioni scolastiche.

- la scuola dell'infanzia fa parte del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni (primo gradino del percorso di istruzione) concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e mira ad assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative. Nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il nido e con la scuola primaria.
- conclusivamente, con il Decreto del Presidente della Repubblica n.89 del 2009, che ha disciplinato il riordino della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ha stabilito che fanno parte del sistema nazionale di istruzione le scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica e privata;
- gli Enti Locali, oltre a provvedere alla fornitura degli edifici scolastici, svolgono compiti strumentali, riguardanti aspetti quali l'accessibilità, l'alimentazione, l'edilizia scolastica, l'assistenza sociosanitaria, l'igiene e la pulizia delle aree e degli spazi scolastici.

Rilevato che:

- è emersa la necessità non procrastinabile, in relazione ai lavori richiamati sopra, di provvedere ad una gestione alternativa in particolare "della zona sonno", inibita all'uso per il periodo compreso tra il 17 marzo e l'8 giugno 2025 (termine previsto per la fine dei lavori come da DI 2024_229).
- per garantire la continuità del servizio educativo come da obblighi normativi richiamati sopra, è necessario attivare una collaborazione temporanea tra l'Istituto Comprensivo Marco Emilio Lepido (ente gestore dell'edificio e della scuola materna statale ivi ospitata) e l'Istituzione scuole e nidi d'infanzia che preveda l'utilizzo congiunto di una dipendente dell'Istituzione scuole e nidi all'interno della scuola dell'infanzia statale nel periodo sopra indicato con il compito di allestire la zona sonno negli orari 11.30 - 13.00, per il periodo necessario al completamento dei lavori.
- la suddetta necessità si è resa evidente anche al fine di assicurare i genitori circa la non sospensione/interruzione/riduzione del servizio per l'impossibilità di gestire in sicurezza gli aspetti logistici del cantiere che si sta svolgendo durante il periodo di apertura delle scuole.

Considerato altresì che la relativa spesa per oneri diretti e riflessi dell'utilizzo condiviso, temporaneo e parziale è a carico della stessa Istituzione scuole e nidi d'infanzia per le ragioni normative, organizzative e gestionali richiamate in premessa.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende interamente richiamato:

DETERMINA

- 1) di stipulare un accordo di collaborazione tramite "CONVENZIONE EX 30 DLGS 165/2001 E 23-BIS, COMMA 7 DEL DLGS. 165/2001 E SS-MM-II, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UN/UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA A FAVORE DELL' ISTITUTO COMPRESIVO MARCO EMILIO LEPIDO- SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "DANTE ALIGHIERI" PER LE FINALITÀ DI CUI ALL' ART. 3, L. 11 GENNAIO 1996, N. 23"

- 2) oggetto dell'accordo di cui al punto 1 è l'**allestimento della "zona sonno"** negli orari 11.30 - 13.00 , per il periodo **17 marzo - 8 giugno 2025** presso la scuola materna statale "Dante Alighieri".
- 3) di dare atto che L'Istituzione Scuole e nidi comunali del Comune di Reggio Emilia provvederà, direttamente alla retribuzione corrisposta alla persona in utilizzo, nonché agli obblighi assicurativi, previdenziali, agli oneri diretti ed indiretti, e, che provvederà alla eventuale sostituzione in caso di assenza.
- 4) Di approvare ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'articolo 23-bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni il protocollo allegato che definisce i tempi i modi e gli obblighi della predetta collaborazione.
- 5) La stipula della predetta convenzione avverrà tramite sottoscrizione digitale.

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Reggio nell'Emilia, 17/03/2025

Il Responsabile del Servizio